

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2019, n. 1519

Disciplina per la concessione degli aiuti in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici ai sensi della Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 - Approvazione schema di convenzione con l'Associazione Regionale Allevatori Puglia (A.R.A. Puglia).

IL Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e confermata dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, riferisce quanto segue:

Al fine di tutelare la salute pubblica, oltre che consentire il monitoraggio delle cause di mortalità, ai fini di un costante controllo epidemiologico e di prevenzione delle malattie animali, garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale e assicurare una più efficiente gestione dell'anagrafe del bestiame, la Regione Puglia, in armonia con i principi sanitari e ambientali e in conformità delle misure disciplinate dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 21 ottobre 2009, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), interviene per assicurare lo smaltimento degli animali morti in azienda attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati, delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini.

VISTI:

- Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- la Legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 - Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Il D.M. n°2921 del 29/01/2018, avente ad oggetto "Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018. Secondo elenco", Registrato alla C.d.C. il 06/03/2018 n° 135 e pubblicato in G.U. n° 81 del 07/04/2018;
- la Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)";
- l'art. 2 dello Statuto dell'A.R.A. Puglia che stabilisce che la predetta associazione non ha fini di lucro e disciplina le finalità dell'associazione, così come dettagliate al successivo articolo 4;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";

- la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 recante "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento";
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n°320 del 08/02/1954;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n°320 del 08/02/1954;
- Il Regolamento (CE) n° 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e s.m.i;
- il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera e s.m.i;
- l'Accordo n° 20/CU del 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- la Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2013, n. 2234 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui ai Reg. CE n° 1069/09. (BUR Puglia n° n. 170 del 23-12-2013)

CONSIDERATO CHE

La Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)" prevede la concessione di aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui Unità Produttiva Zootecnica sia situata nel territorio regionale, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda.

Gli aiuti previsti dalla Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

Per le finalità di attuazione della Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 è stato previsto nel Bilancio Regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1, il capitolo di spesa 111130 "contributi agli imprenditori agricoli per lo smaltimento delle carcasse animali" per l'esercizio 2019 pari ad euro 250.000,00.

Tuttavia, per esigenze di semplificazione procedurale, si è ritenuto opportuno indicare l'A.R.A. Puglia quale unico soggetto intermediario nella concessione dell'aiuto, di talché è opportuno modificare il codice del Piano dei Conti, originariamente previsto in 1.4.3.99 "Trasferimenti correnti ad altre imprese" nel codice 1.4.4.1. "Trasferimenti correnti ad Istituzioni sociali private".

La Regione Puglia, titolare delle funzioni amministrative, di vigilanza, controllo e sostitutive, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. R. n. 40/2018 si avvale dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia per l'attività gestionale, previa stipula di apposita convenzione.

L'attuazione della L.R. 40/2018 è strategica perché mira non solo alla salvaguardia sanitaria degli allevamenti e a fornire un aiuto in natura ai beneficiari ma si inserisce in un contesto, quello zootecnico, di preminente importanza per l'intero comparto agricolo della Regione.

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'approvazione dello schema di convenzione con l'Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia, individuando l'attività di gestione e i criteri di concessione degli aiuti previsti dalla L. R. n. 40 del 27 luglio 2018, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.

Ritenuto necessario inoltre promuovere e attivare misure volte a incentivare gli allevatori alla stipula di contratti assicurativi a copertura dei costi di smaltimento dei capi morti in azienda, tramite la pubblicizzazione e la divulgazione di programmi assicurativi agevolati.

Tutto ciò premesso, **PROPONE** di

- approvare lo schema di convenzione, Allegato A, parte integrante del presente atto;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.

Copertura finanziaria ai sensi della d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e della legge regionale n.28/2001 e s.m.i.

Alla spesa riveniente dall'attuazione della presente deliberazione si fa fronte con l'importo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila), in favore dell'A.R.A. Puglia, che si trova allocato nel Capitolo 111130, codice Piano dei Conti 1.4.3.99 "Trasferimenti correnti ad altre imprese".

Poiché il trasferimento di risorse è previsto nei confronti di un unico soggetto intermediario, A.R.A. Puglia, e non nei confronti di una pluralità di imprese agricole, si chiede la modifica del codice del Piano dei Conti, indicando il codice 1.4.4.1. - "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private", fermo ed immutato il resto.

Per effetto della proposta modifica, alla spesa rinveniente dalla presente deliberazione si fa fronte con il Capitolo 111130, codice 1.4.4.1 (in luogo del precedente 1.4.3.99) del Piano dei Conti Finanziario - "Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private", Missione 16; programma 1; titolo 1; macroaggregato 4. La copertura finanziaria è autorizzata in termini di spazi finanziari con nota del Direttore del Dipartimento prot. n. 818 del 29/3/2019.

La copertura finanziaria rinveniente dal presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 (Legge di Stabilità 2019), commi da 819 a 843 dell'art. unico Parte I Sezione I.

Ai provvedimenti contabili di impegno e spesa provvederà la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art.4 co. 4 lett. f) e lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

In considerazione di quanto in premessa che forma parte integrante del presente dispositivo:

- di approvare lo schema di convenzione, parte integrante del presente atto;
- di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari alla sottoscrizione della convenzione, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto;
- di pubblicare il presente atto sul B.U.R.P., e sul sito internet della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 2 FOGLI

Il Dirigente di Sezione

CONVENZIONE

TRA LA REGIONE PUGLIA E L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI (ARA) PUGLIA
NELL'AMBITO DELL' ATTIVITA' GESTIONALE PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AI SENSI DELLA L.R. N. 40/2018

La REGIONE PUGLIA, codice fiscale _____, nella persona del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari dott. Luigi TROTTA, domiciliato per la carica presso la sede della medesima Sezione, sita in Bari, Lungomare N. Sauro n. 45/47, giusta delega conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. _____ del _____

e

L'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PUGLIA (di seguito "A.R.A. Puglia"), codice fiscale _____, nella persona del Presidente sig. Pietro Laterza, rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della medesima Associazione, sita in Putignano in Strada comunale San Nicola, n.2

VISTI

- Il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici";
- il D. Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15-03-1997 n. 59";
- la Legge regionale 2 aprile 1998, n. 11 – Conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca trasferite alla Regione ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Il D.M. n°2921 del 29/01/2018, avente ad oggetto "Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018. Secondo elenco", Registrato alla C.d.C. il 06/03/2018 n° 135 e pubblicato in G.U. n° 81 del 07/04/2018;
- la Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)";
- l'art. 2 dello Statuto dell'A.R.A. Puglia che stabilisce che la predetta associazione non ha fini di lucro e disciplina le finalità dell'associazione, così come dettagliate al successivo articolo 4;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
- la D.G.R. n. 161 del 30/01/2019 recante "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento";
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n°320 del 08 /02 /1954;



- il Regolamento (CE) n° 1069 /2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e s.m.i;
- il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera e s.m.i;
- l'Accordo n° 20/CU dei 07/02/2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome e le Autonomie Locali recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2013, n. 2234 Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali sul documento: "Linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) 1069/09 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano" e procedure per il riconoscimento e la registrazione degli impianti di cui al Reg. CE n° 1069/09. (BUR Puglia n. 170 del 23-12-2013);
- il Decreto 28 luglio 2017 del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
 - o Allegato A – Informazioni e tracciati di dettaglio previsti dal Regolamento di cui all'art. 52, comma 6, L.24.12.2012 n.234
 - o Allegato B – Modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti;
- il Decreto 31 maggio 2017 n. 115, Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, L.24.12.234 e successive modifiche e integrazioni (GURI, Serie Generale n. 175 del 28 luglio 2017);
- FAQ Registro Nazionale Aiuti;
- Linee guida sull'utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN;
- Registro Nazionale Aiuti – Guida tecnica all'utilizzo del Sistema;
- Registro nazionale Aiuti – Guida tecnica all'utilizzo del sistema e suoi Allegati;
- la nota del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale n. 818 del 29/03/2019 con la quale sono assegnati spazi finanziari per euro 250.000,00 sul capitolo 111130;
- la Deliberazione n. _____ in data _____ con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato lo schema della presente convenzione.

PREMESSO CHE:

- La Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 "Disposizioni in materia di smaltimento delle carcasse provenienti da allevamenti zootecnici e modifica all'articolo 13, capo III, della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)" prevede la concessione di aiuti per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui Unità Produttiva Zootecnica sia situata nel territorio regionale, al fine di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda.
- Gli aiuti previsti dalla Legge Regionale n. 40 del 27 luglio 2018 sono concessi ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato



agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. 193 del 1° luglio 2014, ove non diversamente disposto.

- La Regione Puglia, titolare delle funzioni amministrative, di vigilanza, controllo e sostitutive, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. R. n. 40/2018 si avvale dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia per l'attività gestionale, previa stipula di apposita convenzione.
- E' necessario, pertanto, procedere alla stipula della convenzione tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia nell'ambito dell'attività gestionale per la concessione degli aiuti ai sensi della L.R. n. 40/2018, individuando i criteri di concessione degli aiuti previsti dalla L. R. n. 40 del 27 luglio 2018, dando atto sin d'ora che potranno essere apportate lievi e non significative modifiche che non mutino o contrastino con il presente atto.
- E' necessario, inoltre, promuovere e attivare misure volte a incentivare gli allevatori alla stipula di contratti assicurativi a copertura dei costi di smaltimento dei capi morti in azienda, tramite la pubblicizzazione e la divulgazione di programmi assicurativi agevolati.

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono confermate dalle parti.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Al fine di disciplinare la concessione degli aiuti di Stato nei limiti del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e della L.R. Puglia 40/2018, con cui ci si propone l'obiettivo di ridurre i costi connessi con lo smaltimento definitivo di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda, tutelare la salute pubblica, consentire il monitoraggio delle cause di mortalità e garantire la sicurezza alimentare e la salvaguardia ambientale, con la presente convenzione si definisce l'attività gestionale dell' A.R.A. Puglia, ente sovvenzionato dalla Regione Puglia ai fini della presente convenzione e imprenditore agricolo.

Art. 3 – Beneficiari e soggetto concedente degli aiuti

I soggetti beneficiari degli aiuti previsti dalla presente convenzione sono gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprenditore agricolo), esercenti attività di allevamento di animali delle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, la cui Unità Produttiva Zootecnica è situata nel territorio regionale in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 10 che non hanno beneficiato di altro regime di aiuto per le medesime operazioni.

Il Soggetto concedente è A.R.A. Puglia, che soddisfa le condizioni di cui al seguente art. 6.

Art. 4 – Tipologia degli aiuti regionali concedibili

Gli aiuti sono erogati in natura. In particolare sono erogati attraverso la fornitura del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina nonché attraverso il rimborso delle spese sostenute dall'allevatore a fronte del servizio di rimozione e smaltimento della carcassa.

Il contributo regionale ha ad oggetto la copertura parziale degli oneri economici sostenuti dai beneficiari derivanti dalla rimozione e smaltimento, a norma di legge, delle carcasse, eseguito da aziende riconosciute ed autorizzate ai sensi della normativa vigente.



Art. 5 - Natura degli aiuti

Gli aiuti possono essere concessi per la rimozione dei capi morti fino al 100 per cento dei costi sostenuti e, per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti, così come disciplinato dall'art. 27 comma 1 lett. c) del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, del Reg. (CE) n. 702/2014 gli aiuti oggetto della presente Convenzione sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il provvedimento che approva l'aiuto va trasmesso alla Commissione Europea ex art.9 Reg (CE) 702/2014 10 giorni prima della sua entrata in vigore e l'aiuto potrà essere concesso solo dopo l'avvenuta ricezione del numero di identificazione da parte della Commissione.

Art. 6 - Condizioni previste dal Regolamento CE n. 702/2014

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 702/2014, gli aiuti sono subordinati all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti. Anche a tal fine è costituita la Cabina di Regia, di cui al successivo art. 19.

Gli aiuti sono versati all'A.R.A. Puglia, operatore "a valle" delle aziende attive nel settore zootecnico, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. a Reg. (CE) 702/2014 che provvederà ad affidare l'attività di rimozione e smaltimento delle carcasse a ditte specializzate, in possesso del riconoscimento comunitario, ai sensi del Reg. (CE) n° 1069/2009, ed inserite nello specifico elenco del ministero della Salute.

Art. 7 - Risorse finanziarie

Per le finalità di cui alla presente convenzione è stato previsto nel Bilancio Regionale autonomo, esercizio 2019, un importo pari ad Euro 250.000,00, nell'ambito capitolo di spesa 111130 "Contributi agli imprenditori agricoli per lo smaltimento delle carcasse animali".

Nei confronti di A.R.A. Puglia il trasferimento delle somme assume natura di "sovvenzione".

Gli oneri finanziari derivanti dalla presente convenzione trovano copertura sulle risorse di cui al capitolo di spesa di cui al precedente comma.

Art. 8 - Condizioni di attuazione

L'A.R.A. Puglia accetta di adempiere a quanto stabilito nella presente convenzione e si obbliga, nei confronti della Regione Puglia, sotto la propria responsabilità, a darne piena attuazione nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza in osservanza della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., nonché dei principi dell'ordinamento giuridico comunitario e di quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 9 - Affidamento del servizio di rimozione e distruzione carcasse

L'A.R.A. Puglia si impegna ad affidare il servizio di rimozione e distruzione delle carcasse di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini, sull'intero territorio regionale, a ditta specializzata nel settore (che lo eseguirà a favore degli allevatori che ne faranno richiesta) tramite procedura di evidenza pubblica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, di seguito "Codice Contratti Pubblici", in modo da assicurare lo smaltimento degli animali morti in azienda, attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di trasformazione, pretrattamento e/o di incenerimento autorizzati, secondo le modalità previste dalle norme cogenti in materia.

A.R.A. Puglia, in considerazione dell'attività gestionale strategica svolta, si avvale del soggetto aggregatore Innovapuglia, in base alla L.R. 37/2014, che provvederà all'assistenza tecnico-giuridica e alla predisposizione di tutti gli atti di gara, sino alla sottoscrizione del contratto con l'operatore economico aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica, anche previa consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il calcolo del valore stimato dell'appalto dovrà tenere conto di quanto previsto nell'art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici.



Art. 10 -Requisiti di accesso agli aiuti

A.R.A. Puglia, per ottenere la sovvenzione, deve garantire che i beneficiari finali degli aiuti, ovvero i soggetti che fruiscono del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti di soggettivi ed oggettivi:

- a) essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole;
- b) essere conduttori di una Unità Produttiva Zootecnica situata nel territorio della Regione Puglia;
- c) essere agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 ed ai sensi del DM 18 novembre 2014, del DM 26 febbraio 2015 e del DM del 20 marzo 2015;
- d) essere titolari di "Fascicolo Aziendale" ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162;
- e) essere iscritti nella Banca Dati Nazionale (BDN) ed essere in regola con i relativi obblighi d'iscrizione dei capi nelle rispettive anagrafi zootecniche;
- f) detenere un registro di carico-scarico (registro aziendale) degli animali aggiornato
- g) Rispettare le norme relative alla Sicurezza Alimentare, alla Identificazione e Registrazione degli animali, e al Benessere degli animali;
- h) non aver riportato, nel triennio precedente, sanzioni amministrative/penali per infrazioni dovute al non conforme smaltimento delle carcasse animali.

I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilità all'aiuto, al momento della segnalazione all'A.R.A. Puglia dell'avvenuto decesso del/i capo/i.

La mancanza, anche di uno dei requisiti sopra elencati, comporta il non riconoscimento dell'aiuto.

Art. 11 - Modalità di esecuzione del Servizio

L' A.R.A. Puglia deve dare massima diffusione dell'esistenza del Servizio offerto su scala regionale garantendo:

1. l'individuazione di un'apposita linea telefonica dedicata al servizio e/o altro sistema di comunicazione ritenuto efficace, volto ad assicurare l'immediata attivazione della procedura di rimozione della carcassa a seguito di immediata denuncia da parte dell'allevatore, a seguito della morte del capo in azienda. Tale comunicazione deve avvenire entro e non oltre le 24 ore dal decesso;
2. la predisposizione di un idoneo supporto informatico su cui registrare l'evento (decesso del capo) che contenga le seguenti informazioni minime:
 - a) codice dell'azienda, completa dei dati identificativi, nella quale si è manifestato l'evento;
 - b) specie dell'animale deceduto;
 - c) data e, ove nota, ora del decesso;
 - d) matricola/numero microchip dell'animale deceduto;
 - e) età dell'animale deceduto;
 - f) Servizio Veterinario competente sull'azienda;
 - g) ubicazione dell'azienda e recapito telefonico;
 - h) generalità di colui che ha segnalato l'evento e qualifica rivestita nell'ambito dell'azienda.
3. che venga contattato il Servizio Veterinario competente al fine di coordinare l'eventuale prelevamento di parti dell'animale in ottemperanza ai vigenti obblighi di medicina veterinaria;
4. che vengano contattati gli operatori per la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati, in modo che la rimozione delle carcasse avvenga non oltre le 24 ore successive dalla comunicazione di cui al precedente comma 1;
5. che venga espletata la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati entro i termini previsti dalla normativa e dalla presente convenzione;



6. che il servizio di rimozione, trasporto e distruzione dei capi in favore degli allevatori che beneficiano degli aiuti della presente convenzione sia assicurato nel pieno rispetto della normativa sanitaria in vigore.

Art. 12 - Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per il servizio di raccolta, trasporto e la distruzione dei capi animali appartenenti alle specie bovina, bufalina, equina, ovina, caprina e suina, deceduti nelle aziende zootecniche condotte dai destinatari finali degli aiuti aventi i requisiti indicati all'art. 10.

La spesa massima per specie è ammissibile entro i limiti previsti dall'Allegato del D.M. n°2921 del 29/01/2018.

Art. 13 – Oneri finanziari, calcolo e modalità di concessione degli aiuti

L'aiuto è concesso nel limite massimo dell' 80% della spesa ammissibile, al netto dell'IVA, rendicontata dall' A.R.A. Puglia e riconosciuta per la rimozione (raccolta e trasporto) dei capi morti e per la distruzione dei medesimi.

La Regione Puglia autorizza l'A.R.A. Puglia a trattenere il 6 % delle risorse finanziarie complessive indicate all'art. 7, comma 1, a titolo di rimborso per la gestione del servizio. L'aiuto è concesso nell'interesse pubblico, nei limiti di durata previsti dalla presente convenzione e sino all'esaurimento delle risorse finanziarie di cui all'art.7, a vantaggio dei soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 10

L'aiuto è subordinato al rispetto delle procedure stabilite nella presente convenzione.

La Regione Puglia procederà all'erogazione di un'anticipazione, nella misura del 10% delle risorse finanziarie previste dall'art. 7, comma 1, a seguito di avvenuta stipula del contratto di appalto di cui all'art. 9.

L'A.R.A. Puglia si impegna a comunicare alla Regione Puglia l'avvio del servizio di rimozione e distruzione carcasse e ad ostendere, su richiesta del competente Ufficio/Servizio del Dipartimento Agricoltura, Sezione Filiere, la documentazione di gara e contrattuale inerente la scelta dell'appaltatore.

Gli oneri finanziari per le attività della presente convenzione trovano copertura sul capitolo di spesa 111130 "contributi agli imprenditori agricoli per lo smaltimento delle carcasse animali", nel limite degli stanziamenti previsti. In sede di prima applicazione, lo stanziamento previsto per l'annualità 2019 è pari a € 250.000,00.

A.R.A. Puglia è autorizzata alla spesa solo ed esclusivamente nei limiti del predetto stanziamento, fatte salve ulteriori rimodulazioni e/o conferme per esercizi successivi. In tal caso, l'autorizzazione alla spesa sarà regolata con uno specifico *addendum* alla presente Convenzione, previa verifica amministrativo-contabile del contratto sottoscritto con l'operatore economico da parte di A.R.A. Puglia.

Al fine di ottenere il finanziamento, l' A.R.A. Puglia dovrà rendicontare con cadenza trimestrale, a partire dalla data di affidamento del servizio all'appaltatore, l'attività svolta presentando in allegato a ciascuna richiesta di acconto/saldo finale la seguente documentazione, accompagnata da una breve relazione esplicativa:

- a) elenco dei soggetti beneficiari del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse, con indicazione, per ciascun soggetto, dell'importo del contributo concesso ;
- b) copia dei certificati sanitari, rilasciati dalle AUSL competenti, per il trasporto di animali morti dall'azienda allo stabilimento di pretrattamento ed incenerimento (precisando l'eventuale tramite presso depositi temporanei), validato, ove previsto, con timbro e firma del veterinario responsabile dell'impianto di destinazione;
- c) dichiarazioni di avvenuta distruzione delle carcasse, a norma delle disposizioni vigenti, resa da parte del soggetto che ha erogato il predetto servizio, con indicazione del peso dell'animale distrutto, numero identificativo dei corrispondenti certificati sanitari per il trasporto degli animali morti, recante timbro e firma, in originale, del responsabile dell'impianto;
- d) schede animali riepilogative delle carcasse distrutte;
- e) copie conformi all'originale delle fatture attestanti l'erogazione del servizio, debitamente quietanzate e con apposizione della dicitura "spesa rimborsata con risorse della L.R. 40/2018";
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile amministrativo o del legale rappresentante dell'A.R.A. Puglia, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui si dichiara:



- che le spese sono state effettivamente sostenute e che le attività sono state espletate secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- che le fatture prodotte in copia sono conformi alle originali;
- che su ogni fattura originale è stata posta la dicitura "spesa rimborsata con risorse della L.R. 40/2018";
- che per le spese sostenute non sussiste un doppio finanziamento e non sono stati richiesti né ricevuti ulteriori finanziamenti pubblici, sia in regime di aiuto che in altri regimi, sulle medesime spese;
- che l'aiuto richiesto è conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Art. 14 – Modalità di erogazione dell'aiuto

Con determina dirigenziale della struttura competente regionale, sulla base delle risultanze dell'istruttoria trasmesse dall'A.R.A. Puglia, viene disposta la concessione dell'aiuto, la determinazione del contributo e la sua liquidazione.

La liquidazione e il pagamento delle somme è subordinata alla piena osservanza degli obblighi posti a carico dell'Amministrazione dalla normativa vigente in materia di vincoli alla spesa regionale.

Art. 15 – Limiti e divieti

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 702/2014.

La Regione procede, prima dell'erogazione dell'aiuto, con le verifiche propedeutiche alla concessione sul registro aiuti di stato per definire l'importo concedibile. In caso di superamento del massimale o in presenza di soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, art. 13 del decreto 31 maggio 2017 n. 115, la Regione non riconosce la spesa e ridetermina in autotutela l'importo erogabile.

Gli aiuti sono limitati alla rimozione e distruzione di bovini, bufalini, equini, ovini, caprini e suini deceduti in azienda, sino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con altri aiuti di Stato purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al regolamento CE n. 702/2014, oppure non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti.

Gli aiuti non devono essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81 paragrafo 2 e 82 del Regolamento UE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli aiuti non saranno concessi alle imprese in difficoltà così come definite dall'art. 2 paragrafo 14 del Reg. UE n. 702/2014, né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile.

Art. 16 - Obblighi

La Regione Puglia si impegna ad eseguire tutti gli adempimenti finalizzati alla istituzione dell'Aiuto

L'A.R.A. Puglia si impegna alla gestione dell'Aiuto. In particolare si obbliga a:

- comunicare i dati necessari all'abilitazione della figura di Amministratore, nell'ambito delle procedure attuative dell'Aiuto (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo email, telefono ufficio)
- comunicare l'operatore economico/ gli operatori a cui sarà affidato il servizio di smaltimento degli animali morti in azienda, attraverso la raccolta, il trasporto e la distruzione, presso impianti di pretrattamento e di incenerimento autorizzati nonché la data di avvio del servizio;
- assumere la responsabilità del perfezionamento della registrazione dell'Aiuto, degli aiuti individuali nonché della effettuazione delle verifiche
- comunicare periodicamente alla Regione l'elenco degli imprenditori agricoli risultati beneficiari;
- redigere e consegnare alla Regione una relazione finale sull'attività svolta;



- aggiornare lo specifico supporto informatico di cui all'art. 11 comma 2;
- informare tempestivamente gli organismi del servizio veterinario regionale preposti e la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia del verificarsi di ogni situazione, derivante dall'attuazione del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse animali, che possa arrecare pregiudizio per la salute pubblica;
- a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti e servizi, lavori e forniture;
- a consentire al personale incaricato dalla Regione lo svolgimento delle attività di controllo;
- promuovere e divulgare forme assicurative agevolate a copertura dei costi di smaltimento dei capi morti in azienda in favore degli allevatori, inviando una relazione finale sull'attività svolta.

Le notifiche e le comunicazioni vanno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 17 – Responsabilità

L'A.R.A. Puglia ha la responsabilità diretta delle attività gestionali di cui alla presente convenzione per la concessione degli aiuti e assume tutte le decisioni necessarie ad assicurare la corretta istruttoria per l'erogazione degli aiuti.

Art. 18 - Durata, modifiche ed integrazioni

La presente convenzione è esecutiva a partire dal giorno successivo in cui è stato ricevuto il numero di identificazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

Le parti si riservano la possibilità di apportare modifiche o integrazioni al testo (revisioni), in relazione a rilevanti innovazioni legislative o a fatti specifici, anche di ordine amministrativo, finanziario e formale.

Art. 19 - Cabina di Regia

Al fine di assicurare un costante monitoraggio degli obiettivi nonché lo stato di avanzamento delle attività previste nella presente Convenzione, è istituita una Cabina di Regia regionale costituita da:

- * almeno 2 rappresentanti del Dipartimento Agricoltura, Sezione Competitività Filiere Agro Alimentari;
- * almeno 1 rappresentante del Dipartimento Promozione Salute, Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria
- * almeno 2 rappresentanti dell'ARA Puglia

La Cabina di Regia provvede alla promozione di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti (come previsto dal precedente art. 6), alla valutazione dei risultati conseguiti, alla soluzione di eventuali criticità e alla risoluzione di eventuali controversie, per la rimodulazione delle risorse assegnate e per considerarne gli impatti sulla presente convenzione.

La Cabina di Regia si riunisce con cadenza trimestrale.

In dipendenza degli argomenti da discutere, *ratione materiae*, potranno essere convocati rappresentanti di altri Dipartimenti Regionali.

Art. 20 –Risoluzione della Convenzione

La risoluzione anticipata della presente Convenzione può avvenire per consenso manifesto di entrambe le parti ovvero per inadempimento grave di ARA Puglia, ai sensi dell'art. 1453 e ss. Codice civile. In caso di risoluzione anticipata della Convenzione, la Regione Puglia riconoscerà ad ARA Puglia, previa rendicontazione, l'importo delle spese sostenute, in base alla convenzione, fino al momento dell'anticipato scioglimento.

Art. 21– Riservatezza delle informazioni

Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù della presente convenzione.



Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano di pubblico dominio.

I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), la Regione Puglia fornisce di seguito l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali:

Il titolare del trattamento dei dati è la REGIONE PUGLIA.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Silvia Piemonte, indirizzo e-mail s.piemonte@regione.puglia.it, o chi dovesse successivamente subentrarle nella funzione.

Responsabile del trattamento è il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, dott. Luigi Trotta.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 101/2018 la Regione Puglia fornisce le seguenti informazioni:

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Art. 22 – Sottoscrizione e spese di registrazione

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. – art. 15, comma 2-bis.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 23 - Disposizioni finali

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti delle parti, appositamente autorizzati.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la Regione Puglia
Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta

per l' A.R.A. Puglia
Associazione Regionale Allevatori della Puglia
Il Presidente
Sig. Pietro Laterza

